



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile recante "Modalità di svolgimento del corso di formazione per l'accesso, mediante concorso interno, alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

A



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 23 del predetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede che i vincitori del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale e rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la disciplina delle modalità di svolgimento di tale corso e dell’esame finale, nonché dei criteri per la formulazione del giudizio di idoneità;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 30 aprile 2020, n. 58, “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

RAVVISATA la necessità di adottare il decreto previsto dal richiamato articolo 23, concernente le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell’esame finale, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.

## DECRETA

### Articolo 1

*(Finalità e articolazione del corso di formazione per gli ispettori antincendi in prova)*

1. Il corso di formazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è preordinato alla formazione tecnico-professionale dei vincitori del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato “Corpo nazionale”, che sono nominati ispettori antincendi in prova. Esso ha la finalità di fornire le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il corso di formazione ha durata di sei mesi e si svolge, con carattere residenziale, presso l’Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che sono individuate con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.
3. Il corso è articolato in moduli didattici settimanali, che possono essere svolti anche in modo aggregato ad altre tipologie di corsi di formazione che sono contestualmente in fase di svolgimento.

A



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

4. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un ammontare complessivo pari a trentasei ore effettive, corrispondenti per i corsisti, all'orario di servizio. Ove lo richiedano specifiche esigenze didattiche o organizzative, le stesse attività possono essere organizzate anche in giornate diverse ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore settimanali, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero delle ore eccedenti nelle settimane successive. L'attività didattica prevista nella giornata festiva infrasettimanale è successivamente recuperata.
5. Il programma didattico del corso indica gli obiettivi formativi attraverso l'individuazione delle materie di insegnamento, articolate in moduli didattici dedicati alla somministrazione di conoscenze anche di tipo pratico, nonché mediante esercitazioni e attività di ricerca individuali e di gruppo, e di ogni altra attività didattica da svolgere durante il corso.
6. Il programma didattico e le relative materie di insegnamento sono disciplinati con decreto del Direttore centrale per la formazione; nel medesimo decreto sono stabilite, altresì, gli argomenti, le modalità di svolgimento ed i criteri di superamento delle verifiche periodiche di cui all'articolo 2 e dell'esame finale di cui all'articolo 3.

## Articolo 2

### *(Verifiche periodiche)*

1. Durante lo svolgimento del corso di formazione, l'accertamento dell'apprendimento è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 7, comma 1, mediante verifiche periodiche, anche di tipo attitudinale, per le materie di insegnamento individuate con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.
2. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodica, gli ispettori antincendi in prova possono ripetere le stesse, solo per una volta, in sedute di recupero. Il mancato superamento anche di una sola prova di recupero equivale a mancato superamento degli esami e determina la dimissione dal corso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

## Articolo 3

### *(Esame finale)*

1. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova sostengono un esame finale.
2. Sono ammessi all'esame finale i corsisti che abbiano superato con profitto le verifiche periodiche e che non siano stati assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, fatti salvi i casi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. L'esame finale è finalizzato alla formulazione di un giudizio valutativo, sulla base dell'apprendimento conseguito durante il corso di formazione e attestato attraverso il superamento delle verifiche periodiche.
4. L'esame finale consiste in una prova scritta sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma del corso di formazione. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita non sia inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi).
5. Gli ispettori antincendi in prova che hanno conseguito una valutazione inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi) possono ripetere l'esame finale soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.
6. Gli ispettori antincendi in prova che non si presentano all'esame finale senza giustificato motivo accertato dalla commissione di cui all'articolo 7, comma 2, sono considerati rinunciari e sono dimessi dal corso.
7. Gli ispettori antincendi in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione di cui all'articolo 7, comma 2, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.

## Articolo 4

*(Criteri per la formulazione del giudizio di idoneità al servizio di istituto)*

1. La formulazione del giudizio di idoneità al servizio di istituto degli ispettori antincendi in prova tiene conto delle seguenti valutazioni:
  - a) superamento con profitto delle verifiche periodiche;
  - b) superamento con profitto dell'esame finale.
2. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto degli ispettori antincendi in prova è formulato dal Capo del Corpo nazionale, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
3. Gli ispettori antincendi in prova che ottengono il giudizio di idoneità al servizio di istituto conseguono la nomina a ispettori antincendi.

## Articolo 5

*(Dimissioni ed espulsioni)*

1. Per la disciplina delle dimissioni ed espulsione dal corso di formazione si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

## Articolo 6

*(Graduatoria)*

1. Gli esiti dell'esame finale determinano l'ordine della graduatoria finale del corso di formazione, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Ai fini della stesura della graduatoria di cui al comma 1, gli ispettori antincendi in prova che hanno ripetuto l'esame finale ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 sono collocati in graduatoria nella prima posizione utile dopo quella ultima ricoperta dagli ispettori antincendi in prova che non hanno ripetuto l'esame finale e secondo l'ordine definito dalla valutazione conseguita nell'esame di recupero.
3. A parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine, la maggiore qualifica in precedenza ricoperta, la maggiore anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica. Sono fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

## Articolo 7

### (Commissioni)

1. La commissione per le verifiche periodiche è nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, e si compone di due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale.
2. La commissione dell'esame finale è nominata con decreto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di cui uno appartenente al ruolo dei direttivi con la qualifica di primo dirigente, uno appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, uno appartenente al ruolo dei direttivi logistico-gestionali ed uno appartenente al ruolo dei direttivi informatici.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

## Articolo 8

### (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Lega

